



Comune di Folgaria
Provincia di Trento
Via Roma, 60 - C.A.P. 38064
Tel. 0464/729333 - Fax 0464/729366
Codice Fiscale e P. IVA 00323920223
E-mail: info@comune.folgaria.tn.it
PEC: comune@pec.comune.folgaria.tn.it
www.comune.folgaria.tn.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 016
del Consiglio comunale

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì due del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

	assenti			assenti	
	giust.	ingiust.		giust.	ingiust.
BALDESSARI Alberto			GELMI Arcadio		
CANALIA Luisa			MARZARI Stefano		
CARBONARI Erich			MOLTENI Davide		
CUEL Giada			OBERBIZER Oscar		
CUEL Ivano			PLOTEGHER Alcide	X	
CUEL Simone			SILVESTRI Attilio		
DIENER Gianni			TAMANINI Milena	X	
FORRER Sonia			TEZZELE Marcello		
FORRER Walter			TOLLER Maurizio		

Assiste il Segretario generale signora

Defrancesco dott.ssa Emanuela

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora

Canalia Luisa

nella sua qualità di

Presidente del Consiglio

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.).

Visto il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 14/2014, prevede che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il Comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzione, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l'articolo 1 comma 169 della legge n. 296 del 2006;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 2 di data 19 marzo 20.03.2015 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S..

Viste le proprie deliberazioni n. 20 di data 30 aprile 2015, n. 2 del 29 febbraio 2016 e n. 15 di data odierna (2.3.2017) con le quali sono state apportate modifiche al regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S..

Dato atto che l'art. 14 della legge provinciale n. 20 del 29 dicembre 2016 (legge di stabilità provinciale per il 2017) ha disposto alcune modifiche alla disciplina dell'imposta Immobiliare Semplice ed in particolare il quadro delle aliquote stabilite per il periodo d'imposta 2016 trova applicazione anche ai periodi d'imposta dal 2017 al 2019:

1. l'esenzione dell'abitazione principale (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9), delle fattispecie assimilate e delle relative pertinenze in forza dell'applicazione dell'aliquota dello 0,00% (come per il 2016);
2. l'applicazione per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019, per quanto riguarda i fabbricati produttivi:
 - a) dell'aliquota base dello 0,55% per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A 10, C1, C3 e D2 (come per il 2016);
 - b) dell'aliquota base dello 0.895% per tutti gli altri fabbricati (come per il 2016);
3. l'applicazione per il periodo d'imposta 2017 dell'aliquota base delle aree edificabili e fattispecie assimilate nella misura dello 0,895% (come per il 2016)
4. la determinazione nella misura di € 1.500,00.- per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019 della deduzione già prevista dall'articolo 5, comma 6 lettera d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola;
5. la possibilità di deliberare per i periodi di imposta dal 2017 al 2019 un'aliquota agevolata (fino all'esenzione) per i fabbricati di categoria catastale D8 destinati ad impianti di risalita comunque denominati e attività di campeggio;
6. la possibilità di stabilire un'aliquota ridotta fino all'esenzione, per le aree edificabili per le quali non sia stata accolta l'istanza di trasformazione

urbanistica in aree "non edificabili" ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 45 comma 4 della L.P. n. 15/2015;

Considerata l'invariata facoltà che la norma provinciale consente al Comune di applicare discrezionalmente le assimilazioni ad abitazione principale, si conferma l'agevolazione prevista dall'attuale Regolamento;

Rilevato che, per quanto attiene l'approvazione delle aliquote, detrazioni e deduzioni dell'IMIS, va tenuto conto che la legge provinciale 14/2014 e s.m., all'art. 5, comma 6, come anche la legge provinciale 20/2016 all'art. 14, ha fissato aliquote, deduzioni e detrazioni ordinarie, fermo restando le facoltà attribuite ai Comuni relativamente all'articolazione delle medesime;

Considerato quindi che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14 del 2014;

Preso atto che le aliquote fissate per l'anno 2017 dalla citata disciplina (art. 14 della L.P n. 14/2014 e s.m.) sono quelle indicate nella tabella di seguito riportata:

- a) per le abitazioni principali, di categoria catastale A2, A3, A4, A6 e A7 e fattispecie assimilate e loro pertinenze nella misura dello 0,00%;
- b) per le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, per le quali l'aliquota è fissata nella misura dello 0,35%;
- c) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze nella misura di 0,895%;
- d) per i fabbricati di cui alle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 nella misura dello 0,35%;
- e) per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9 nella misura dello 0,79%;
- f) per i fabbricati strumentali all'attività agricola nella misura dello 0,1% con deduzione della rendita di € 1.500,00.-;
- g) per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati ed aree edificabili nella misura dello 0,895%;
- h) per i fabbricati strutturalmente destinati a scuola paritaria, e nei quali l'attività venga effettivamente svolta ai sensi dell'articolo 30 della L.P. n. 5/2006, un'aliquota base dello 0,2%;

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale (per le fattispecie non esenti) la disciplina fissa per Folgaria una detrazione d'imposta pari ad euro 349,92-, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

Dato atto che con propria deliberazione n. 6 di data 16 febbraio 2017 sono stati individuati i valori di riferimento per l'attività di accertamento delle aree edificabili;

Ricordato che a termini del protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2017 sottoscritto in data 11.11.2016, i Comuni si impegnano a non incrementare le aliquote base sopra stabilite per le attività produttive;

Ritenuto di convenire nell'impegno per la definizione di una manovra fiscale complessiva strumentale al raggiungimento degli obiettivi di sostegno alla crescita del sistema economico locale e conseguentemente sulla necessità di contenere per quanto possibile la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie;

Fissato l'obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad euro 3.800.000,00.-;

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare:

- a) l'assimilazione ad abitazione principale per l'unità abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, oltreché alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7;
- b) una aliquota agevolata per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti ed affini di primo grado nei quali il comodatario abbia fissato la residenza anagrafica, la dimora abituale e costituisca famiglia a se stante;

Ritenuto quindi di introdurre l'agevolazione per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado ed affini entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e) della citata legge provinciale n. 14 di data 30 dicembre 2014, fissando per tale fattispecie l'aliquota ridotta nella misura dello 0,46 per cento, e, in ciò confermando l'aliquota prevista nel 2016;

Dato atto che l'applicazione della sopracitata agevolazione comporta per il bilancio un minor gettito stimato in € 45.000,00.-, che dovrà essere finanziato dal Comune con risorse proprie;

Ravvisata l'opportunità di conformarsi ai parametri previsti dalla Provincia, rilevando che tali aliquote garantiscono la sostenibilità degli equilibri di bilancio in termini di gettito previsto;

Visto il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale 14/2014, che stabilisce, fatto salvo quanto previsto in materia della legge provinciale n. 36 del 1993, le delibere in materia di I.M.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui le deliberazioni stesse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione trovano applicazione dal periodo d'imposta successivo;

Atteso che per effetto del Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2017, sottoscritto in data 11.11.2016 fra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali, il termine per l'approvazione del bilancio 2017 è stato fissato al 28 febbraio 2017, detto termine è stato differito al 31.3.2017 con protocollo integrativo sottoscritto il 23.2.2017;

Rilevato come, in base al "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" allegato n. 4/1 D.lgs 118/2011, al punto 9.3 sono previsti tra gli allegati del Bilancio di previsione anche le deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali nonché per i servizi a domanda individuale i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto in proposito l'art. 9 bis della L.P. 15.11.1993 n. 36 con particolare riferimento al comma 2;

Preso atto che con l'IM.I.S. il Comune incasserà anche il gettito derivante dagli immobili di cui alla categoria catastale D, la cui IMUP, ad aliquota base era invece versata direttamente alla Stato. A fronte di ciò è prevista una decurtazione dal fondo perequativo provinciale. Detto incasso risulta dunque vincolato da quanto disposto dall'art. 1, comma 3 della L.P. 14/2014, in materia di accantonamento nel bilancio provinciale a titolo di riserva statale;

Udita la relazione dell'assessore delegato che propone le aliquote IMIS a valere sul 2017 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze (escluse le A/1, A/8 e A/9)	0,00%		
Abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze se rientranti nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,35%	Euro 349,92	
Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti ed affini di primo grado	0,46%		
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in cat. A/10, C/1, C/3 e D/2	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in cat. D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		Euro 1.500,00.-
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti (per tutte le residuali fattispecie di immobili)	0,895%		

Richiamato l'art. 8 del regolamento comunale IMIS il quale prevede che, in sede di deliberazione annuale delle aliquote degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre e considerato, a tale proposito, che per l'anno 2017 si presenta la necessità sotto il profilo finanziario, di optare per il versamento dell'imposta in due rate, aventi scadenza rispettivamente il 16 giugno 2017 ed il 16 dicembre 2017;

Esaurita la discussione, come da verbale di seduta, nel corso della quale viene approvato l'ordine del giorno n. 1 presentato sul punto dal gruppo consiliare Insieme per l'Altopiano del futuro;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e

contabile resi dal Segretario generale, in relazione alle sue competenze ai sensi dell'art. 81, 2° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, in assenza del funzionario responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, stante la necessità di assumere il provvedimento prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2017;

Visti gli artt. 26, 78, 79, 4° comma e 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Toller, Cuel Ivano, Marzari, Cuel Simone, Forrer Sonia), su n. 16 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2017:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze (escluse le A/1, A/8 e A/9)	0,00%		
Abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze se rientranti nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,35%	Euro 349,92	
Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti ed affini di primo grado	0,46%		
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in cat. A/10, C/1, C/3 e D/2	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in cat. D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		Euro 1.500,00.-
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti (per tutte le residuali fattispecie di immobili)	0,895%		

Di prevedere il versamento dell'imposta 2017 in due rate, aventi scadenza il 16 giugno 2017 ed il 16 dicembre 2017;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni;

Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Indi, IL CONSIGLIO COMUNALE, su proposta del Presidente, con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 1 (Forrer), contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a' sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Luisa Canalia

Il Segretario generale
F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico www.albotelematico.tn.it il 6.3.2017 per rimanervi 10 giorni consecutivi.

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Li, 6.3.2017

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 6.3.2017



Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -